



*Consiglio di Presidenza  
della Giustizia Tributaria*

---

*Ufficio del Massimario*

**PRESUPPOSTI PER L'EMENDABILITÀ DELLA DICHIARAZIONE  
DEI REDDITI**

Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 3<sup>^</sup>, sentenza del  
giorno 06/02/2026, n. 737

**Composizione**

Giorgi Maria Silvia (Presidente) – Giorgianni Giovanni (Relatore) – Aquino  
Vincenzo (Giudice)

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI – 385 DICHIARAZIONE ANNUALE  
Dichiarazione annuale - Emendabilità – Dichiarazione integrativa - Termini -  
Errori ed omissioni in danno dell'amministrazione o del contribuente -  
Fattispecie

**Massima**

In tema di imposte dirette, il principio di generale emendabilità della  
dichiarazione va riferito all'ipotesi ordinaria in cui questa riveste carattere di  
mera dichiarazione di scienza, mentre, laddove essa abbia carattere negoziale,  
il suddetto principio non opera, salvo che il contribuente dimostri l'essenziale  
ed obiettiva riconoscibilità dell'errore, ai sensi degli artt. 1427 ss. cod. civ. (In  
motivazione la Corte ha chiarito che le denunce dei redditi costituiscono, di  
regola, delle dichiarazioni di scienza e, quindi, possono essere modificate ed  
emendate, nei termini di legge, in presenza di errori che esponano il  
contribuente al pagamento di tributi maggiori di quelli effettivamente dovuti).

**Rif. normativi**

art. 36-bis, 38 e 43 d.p.r. 29 settembre 1973 n.600;  
art. 2 d.p.r. 22 luglio 1998



*Consiglio di Presidenza  
della Giustizia Tributaria*

---

*Ufficio del Massimario*

**Conformità**

Cass. civ., sez. V, ord. 27 ottobre 2025, n. 28398; Cass. civ., sez. V, 20 giugno 2025, n. 16592; Cass. civ., sez. V, 30 luglio 2024, n. 21380; Cass. civ., sez. un., 30 giugno 2016, n. 13378

**Anno pubb.**

2026